



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

## **REGOLAMENTO ASSEGNI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L. 240/2010**

Emanato con Decreto Rettorale n. 444 del 9 luglio 2018

modificato con Decreto Rettorale n. 553 del 25 agosto 2020

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. L'Università degli Studi di Brescia, d'ora innanzi anche Ateneo, per favorire la realizzazione e lo sviluppo di attività di ricerca, conferisce assegni ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento dell'assegno, le relative procedure selettive, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante agli assegnisti di ricerca, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

### **Art. 2 - Individuazione dei fondi di finanziamento**

1. La spesa per gli assegni di ricerca di cui al presente regolamento può derivare esclusivamente:

a) da fondi dell'Ateneo individuati a bilancio, anche come cofinanziamento dei fondi resi disponibili dal MIUR a tale scopo;

b) da fondi di programmi/progetti di ricerca comunque finanziati e disponibili nel bilancio d'Ateneo, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Università.

Le fonti di finanziamento di cui ai precedenti punti, possono concorrere alla copertura del medesimo assegno (di seguito denominato "assegno cofinanziato").

2. I fondi stanziati dall'Università per finanziare assegni di ricerca sono vincolati al progetto medesimo e non possono essere utilizzati per altre finalità. Eventuali economie realizzate a seguito di rinunce dei beneficiari devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni di cui al successivo art. 19, comma 2.

### **Art. 3 - Importo e decorrenza dell'Assegno di Ricerca di Ateneo**

1. Il trattamento economico minimo del titolare di assegno di ricerca è fissato ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L. 30.12.2010 n. 240 e del D.M. 9.03.2011 n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, al netto di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione erogante.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l'importo dell'assegno di ricerca, finanziato o cofinanziato dall'Ateneo, sia aumentato rispetto alla previsione ministeriale in ragione della complessità del progetto di ricerca e del profilo richiesto.

Ai Consigli di Dipartimento è attribuita la medesima competenza limitatamente agli assegni totalmente finanziati con fondi provenienti da soggetti o enti esterni.

2. L'assegno di ricerca è liquidato in rate mensili posticipate, salvo diversa determinazione.

3. Gli assegni decorrono esclusivamente dal 1° giorno del mese indicato dal Responsabile dell'assegno di ricerca (in seguito definito "Responsabile"), comunque entro 90 giorni dall'approvazione degli atti della selezione.

### **Art. 4 - Beneficiari degli assegni di ricerca**



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

1. Possono essere beneficiari di assegni di ricerca studiosi in possesso di laurea magistrale (o titolo equivalente) e di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo di Università ed Enti Pubblici di Ricerca.
2. Costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni il possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo equivalente conseguito all'estero, oppure, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica. Resta ferma la possibilità di indicare nei singoli bandi i sopra citati titoli quali requisiti obbligatori ai fini della partecipazione alle procedure selettive.
3. Potranno altresì essere previsti nei bandi ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o curriculum scientifico-professionale richiesto per lo specifico progetto di ricerca.
4. Una quota di assegni di ricerca può essere riservata a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito all'estero il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
5. L'assegno di ricerca può altresì costituire forma di sostegno finanziario per candidati risultati idonei nelle procedure di selezione del dottorato di ricerca, che non siano destinatari di posti con borsa.

#### **Art. 5 - Programmazione per il finanziamento degli Assegni di Ricerca.**

1. Il C.d.A., nella seduta dedicata alla sessione di bilancio, stanziando, sull'apposito conto, le somme necessarie al finanziamento degli Assegni di Ricerca.
2. Il Senato Accademico, preso atto e nell'ambito dello stanziamento di cui sopra, attribuisce alle Macroaree il numero di annualità degli Assegni di Ricerca, secondo criteri predeterminati.
3. I Dipartimenti afferenti alla medesima Macroarea ne concordano la successiva ripartizione, secondo criteri predeterminati.
4. Il Consiglio di Dipartimento distribuisce gli assegni tra i Settori Scientifici Disciplinari e definisce le modalità di copertura finanziaria, nel rispetto dei criteri fissati dal Senato.

Spetta inoltre al Consiglio di Dipartimento la potestà di deliberare in ordine all'attivazione degli assegni di ricerca finanziati con fondi esterni, ivi compresa la determinazione dei relativi importi, nonché di avviare le relative procedure concorsuali, ferme restando le prescrizioni di legge e quelle di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 6 - Modalità di conferimento degli Assegni di ricerca**

1. L'attivazione di Assegni di Ricerca presuppone la presentazione di una richiesta da parte di un docente o ricercatore contenente tutte le indicazioni, sia scientifiche sia finanziarie, utili per lo svolgimento della ricerca.

E' competenza dei Consigli di Dipartimento avviare le procedure per il conferimento degli assegni. Ai sensi dell'art. 22 comma 4 della Legge 30.12.2010 n. 240 il conferimento degli assegni avviene mediante selezione previa pubblicazione di un bando di concorso.

Il bando di concorso è emanato:

- dal Direttore del rispettivo Dipartimento per gli assegni di ricerca finanziati con fondi esterni;
- dal Rettore per gli assegni cofinanziati con fondi dell'Ateneo dal Rettore.

2. Le modalità di conferimento degli assegni sono le seguenti:

a) pubblicazione di un unico bando relativo a più assegni di ricerca per ciascuna area scientifica di interesse dell'Università, seguito dalla presentazione, diretta e autonoma dei candidati, di progetti



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica Commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, di esperti revisori di elevata qualificazione, italiani o stranieri, esterni all'Università e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi di Ateneo o di Dipartimento relativi a specifici programmi di ricerca;

3. Non si applicano le modalità di cui al comma 2 laddove il beneficiario sia previsto espressamente in programmi di ricerca competitivi di alta qualificazione.

#### **Art. 7 - Beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione.**

1. Ai beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri, e dal Miur, che prevedano a seguito di valutazione l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università ospitante, può essere conferito, nel caso che l'Università ospitante sia l'Università degli Studi di Brescia, un contratto per Assegno di ricerca senza espletare la selezione, poiché vengono recepiti i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento.

Il contratto avrà durata corrispondente al periodo di vigenza del progetto finanziato e potrà essere rinnovato al termine del progetto previa valutazione positiva dell'attività svolta come stabilito all'art. 17 fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Per programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal Miur, si intendono per esempio: Horizon 2020-Marie Sklodowska Curie, ERC, FIR, SIR e altri Ministeri nazionali, dalla Commissione Europea, da altri organismi nazionali ed internazionali di natura governativa o pubblica, che prevedano una selezione effettuata dallo stesso ente erogatore del finanziamento o da apposite commissioni di valutazione specificatamente individuate, che conducano alla individuazione del soggetto fisico cui assegnare il contributo finanziario per lo svolgimento di attività di ricerca tramite una contrattualizzazione del medesimo.

#### **Art. 8 - Bando di Concorso**

1. I bandi di concorso devono contenere:

- 1) il titolo del programma di ricerca;
- 2) l'area scientifica;
- 3) i requisiti soggettivi e le competenze scientifiche per l'ammissione al concorso; i bandi devono prevedere quale titolo preferenziale il titolo di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica. I suddetti titoli possono altresì essere definiti quale requisito obbligatorio, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
- 4) la durata del programma di ricerca nell'ambito del quale è inquadrato l'assegno;
- 5) l'importo annuo lordo dell'assegno di ricerca e la sua durata.
- 6) ogni ulteriore elemento in ossequio ai principi di proporzionalità, trasparenza e correttezza.

2. Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell'Università, del Ministero competente e dell'Unione Europea.

3. Il bando dovrà indicare il termine per la presentazione delle domande, che dovrà essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

### **Art. 9 - Domanda di partecipazione**

1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi in carta semplice, dovranno essere presentate, entro il termine previsto:

- al Direttore del Dipartimento che bandisce l'assegno, per quelli finanziati esclusivamente con fondi sternali;
- al Magnifico Rettore, per quelli cofinanziati dall'Ateneo.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità il diploma di laurea magistrale posseduto, come specificato nel bando di selezione, con l'indicazione della data di conseguimento, della votazione ottenuta, dell'Università che l'ha rilasciato e del titolo della tesi; dovrà altresì indicare, se previsto dal relativo bando quale requisito ai fini dell'ammissione e sempre sotto la propria responsabilità, il possesso del titolo di dottore di ricerca, il ciclo, la sede amministrativa e la data di conseguimento, ivi compreso il titolo della tesi di dottorato. L'assenza, parziale o totale, delle indicazioni, nella domanda di partecipazione, dei titoli di ammissibilità, nonché delle altre dichiarazioni previste dal bando di concorso, è causa di esclusione dalla procedura. Quest'ultima è assunta, anche prima dell'espletamento delle prove, con atto motivato del Responsabile del Procedimento ed è notificato all'interessato via PEC.

2. Alle procedure di selezione non possono partecipare coloro i quali abbiano un rapporto di coniugio, un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

### **Art. 10 - Commissione giudicatrice per i bandi di cui all'art. 6, comma 2, lettera a)**

1. Per la valutazione dei progetti presentati direttamente dai candidati di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) è costituita una Commissione giudicatrice per ciascuna area scientifica.

La Commissione deve essere composta da tre membri indicati dal Consiglio di Dipartimento, fra i quali il Responsabile e due professori o ricercatori, più eventuali supplenti, nominata con provvedimento del Direttore di Dipartimento, successivamente alla data di scadenza del bando.

La Commissione, qualora la Struttura che la designa lo ritenga opportuno, può essere integrata da altri componenti esterni all'Ateneo, esperti nel tema di ricerca previsto dal bando.

2. Il concorso è per titoli, pubblicazioni e discussione del progetto presentato.

La Commissione valuta, preliminarmente, la coerenza, la scientificità e il rigore metodologico del progetto presentato. In caso positivo, procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, prima della discussione del progetto.

La Commissione può avvalersi di modalità telematiche e, in sede di discussione del progetto, anche della videoconferenza, limitatamente a candidati residenti in luoghi con distanza superiore a 300 Km o, su richiesta di candidati per gravi e comprovati motivi, previa valutazione da parte della Commissione, fermo restando le garanzie previste dalla legge sulla identificazione dei candidati e sul corretto svolgimento delle prove.

La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, a pena di decadenza.

Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle riunioni, sono trasmessi dal Presidente della Commissione al Responsabile del procedimento per l'attestazione della regolarità formale e la predisposizione del Decreto di approvazione, che sarà emanato:

- dal Direttore del rispettivo Dipartimento per gli assegni di ricerca finanziati con fondi esterni;
- dal Rettore per gli assegni cofinanziati con fondi dell'Ateneo dal Rettore.



### **Art. 11 - Commissione giudicatrice per i bandi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b)**

1. Per la valutazione dei candidati a singoli progetti di ricerca di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) è costituita una Commissione giudicatrice per ciascun assegno di ricerca.

La Commissione deve essere composta da tre membri indicati dal Consiglio di Dipartimento, fra i quali il Responsabile e due professori o ricercatori, più eventuali supplenti, nominata con provvedimento del Direttore di Dipartimento, successivamente alla data di scadenza del bando.

La Commissione, qualora la Struttura che la designa lo ritenga opportuno, può essere integrata da altri componenti esterni all'Ateneo, esperti nel tema di ricerca previsto dal bando.

2. Il concorso è per titoli, pubblicazioni e colloquio.

La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio.

La Commissione può avvalersi di modalità telematiche e, in sede di discussione del progetto, anche della videoconferenza, limitatamente a candidati residenti in luoghi con distanza superiore a 300 Km o, su richiesta di candidati per gravi e comprovati motivi, previa valutazione da parte della Commissione, fermo restando le garanzie previste dalla legge sulla identificazione dei candidati e sul corretto svolgimento delle prove.

La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, a pena di decadenza.

Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle riunioni, sono trasmessi dal Presidente della Commissione al Responsabile del procedimento per l'attestazione della regolarità formale e la predisposizione del Decreto di approvazione, che sarà emanato:

- dal Direttore del rispettivo Dipartimento per gli assegni di ricerca finanziati con fondi esterni;
- dal Rettore per gli assegni cofinanziati con fondi dell'Ateneo dal Rettore.

### **Art. 12 - Durata dell'assegno di ricerca**

1. Gli assegni di ricerca possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili, previa valutazione dell'attività svolta dall'assegnista in relazione al progetto di ricerca e allo stato di avanzamento del programma stesso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, c. 3 della L. 240/2010 e, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a 6 anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Nel calcolo del limite massimo di 6 anni non devono essere ricompresi gli anni da assegnista di ricerca svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51, c. 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449).

### **Art. 13 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

2. L'Università destina annualmente una quota dello stanziamento per assegni di ricerca iscritto nel proprio bilancio alla copertura dei relativi oneri.

3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, per responsabilità civile verso terzi e per malattie professionali a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

4. Il trattamento di missione, preventivamente autorizzata, è equiparato a quello di un ricercatore di ruolo non confermato e la spesa ricade sui fondi del Responsabile del progetto di ricerca cui afferisce l'assegnista.

#### **Art. 14 - Assenze, sospensioni dell'assegno di ricerca.**

1. L'assenza per malattia grave e documentata o infortunio del titolare dell'assegno di ricerca, superiore a 15 giorni consecutivi, non comporta l'estinzione del rapporto, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo, e viene prorogato per un periodo pari alla durata dell'assenza, fatta salva l'indennità per malattia spettante a norma dell'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. L'assenza per gravidanza comporta la proroga complessiva della durata dell'assegno pari al periodo di congedo obbligatorio e al periodo di congedo parentale usufruiti dall'assegnista fino a un totale di 180 gg., fatta salva la più favorevole disposizione del contratto individuale prevista dalla normativa vigente.

3. Il titolare dell'assegno è tenuto a comunicare alla struttura ed al competente ufficio il verificarsi delle circostanze di cui al presente articolo.

#### **Art. 15 - Incompatibilità e vincoli**

1. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.

**2. Previa autorizzazione del responsabile dell'attività di ricerca, ai titolari di assegni, possono essere affidate attività didattiche, compatibili con l'attività di ricerca, per non più di 60 ore nell'anno accademico.**

3. I titolari di assegni di ricerca di area medica, in possesso del titolo di specializzazione, potranno svolgere attività assistenziale previa definizione di specifici accordi tra Università ed Aziende sanitarie.

4. I bandi di selezione possono prevedere che l'assegnista partecipi ad attività eseguite per conto terzi ai sensi dell'art. 66 del DPR 382/80 nell'ambito di tematiche affini al proprio progetto di ricerca e rientri nella ripartizione dei relativi proventi.

5. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, Dottorato di ricerca con borsa, Specializzazione medica o Master con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio, anche part-time, presso amministrazioni pubbliche.

6. I lavoratori dipendenti di enti privati, ancorché part-time, non possono usufruire di assegni di ricerca, salvo il caso di collocamento in aspettativa.

#### **Art. 16 - Diritti e doveri dei titolari degli assegni di ricerca**



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

1. L'attività di ricerca, che presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze delle attività stesse, deve avere carattere temporalmente definito, non meramente occasionale; essere in stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una sua fase, che costituisce l'oggetto del rapporto; essere svolta in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma predisposto dal Responsabile, senza orario di lavoro predeterminato.
2. L'eventuale esercizio dell'attività di ricerca al di fuori dell'Ateneo può essere svolto previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento, sentito il parere del Responsabile della ricerca.
3. Due mesi prima della scadenza del contratto, e alla fine di ogni anno qualora la durata del contratto sia superiore ad un anno, il titolare dell'assegno deve redigere una dettagliata relazione sull'attività svolta, controfirmata dal Responsabile, con l'indicazione delle eventuali pubblicazioni, bozze di stampa, lavori in corso di pubblicazione, brevetti e quant'altro possa rivelarsi utile ai fini della valutazione delle ricerche condotte, e presentarla al Consiglio del Dipartimento che ha proposto il conferimento dell'assegno ai fini della sua valutazione.

La relativa delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa all'ufficio competente per il completamento e l'archiviazione della pratica.

#### **Art. 17 - Rinnovo**

1. Il rinnovo degli Assegni di ricerca è consentito con finanziamenti esterni e deve essere deliberato dal Consiglio di Dipartimento di afferenza.
2. Gli Assegni possono essere rinnovati con fondi dell'Ateneo, previa determinazione del Senato Accademico.

#### **Art. 18 - Risoluzione anticipata del contratto**

1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:
  - a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
  - b) violazione del regime di incompatibilità previsto dal presente Regolamento;
2. Nei casi di valutazione negativa sull'attività di ricerca espressa, alle scadenze di cui all'art. 16 comma 3, dal Consiglio della struttura presso la quale l'assegnista svolge l'attività di ricerca o nel caso in cui lo sviluppo del progetto di ricerca dovesse comunque risultare insoddisfacente, il Responsabile contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Consiglio della struttura interessata, valutate le giustificazioni addotte dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel bando di concorso o nel contratto comporta l'immediata decadenza dal godimento dell'assegno di ricerca ed esclude il beneficiario da eventuali rinnovi.

#### **Art. 19 – Rinuncia**

1. Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Responsabile e alla struttura di riferimento con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta di un mese di assegno.
2. Nel caso di rinuncia, su proposta del Responsabile, l'assegno potrà essere conferito a esaurimento dell'elenco dei candidati idonei presenti nella rispettiva graduatoria o – in assenza – ribandito, soltanto a condizione che il periodo residuo non sia inferiore a un anno. In caso contrario, i mesi necessari al raggiungimento dei 12 minimi previsti dalla legge dovranno essere coperti con finanziamenti esterni o, previa determinazione del Senato Accademico, con fondi



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

dell'Ateneo. L'assegnazione delle relative risorse al budget sarà disposta dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora non siano disponibili finanziamenti a copertura del periodo residuo, i fondi vengono recuperati e assegnati al relativo conto di Bilancio.

#### **Art. 20 - Norme transitorie e finali**

1. I rapporti contrattuali attivati in conformità a bandi di concorso pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore della legge 30.12.2010 n.240, sono disciplinati dalla normativa all'epoca vigente. I titolari di tali assegni potranno continuare a godere delle condizioni più favorevoli, ovvero essere beneficiari di assegni di ricerca per la durata di otto anni.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data del decreto di emanazione del Rettore.